

DICHIARAZIONI

Cessione eccedenze Ires nell'ambito di un gruppo: adempimenti dichiarativi

di **Federica Furlani**



Nell'ambito dei **gruppi di imprese**, l'[articolo 43-ter D.P.R. 602/1973](#) prevede che le **eccedenze dell'Ires** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi delle società/enti appartenenti agli stessi possono essere **cedute alle altre società** che ne fanno parte, evitando la procedura ordinaria, più onerosa, prevista dall'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#) che richiede, al fine di perfezionare la cessione del credito, la forma dell'**atto pubblico** o della scrittura privata autenticata e la notifica dell'atto all'Agenzia delle Entrate e al concessionario della riscossione.

Dal punto di vista del **perimetro soggettivo**, appartengono a tal fine ad un gruppo:

- **l'ente (commerciale e non commerciale) o società controllante;**
- **le società controllate**, ovvero **società di capitali** (società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata) le cui azioni o quote sono possedute:
 - direttamente dall'ente o società controllante
 - o per il tramite di altra società controllata,

per una **percentuale superiore al 50% del capitale, fin dall'inizio del periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferiscono i crediti di imposta ceduti.

Condizione di efficacia della cessione è l'indicazione, **nella dichiarazione dei redditi** da cui emergono le eccedenze oggetto della cessione stessa:

- dei dati dei soggetti cessionari;
- degli importi ceduti a ciascuno di essi.

Ecco quindi che, nel **modello Redditi 2020** di prossima presentazione, va compilato lo specifico **quadro RK-Cessione delle eccedenze IRES nell'ambito del gruppo**, sia da parte del soggetto cedente che del soggetto cessionario.

In particolare, il **soggetto cedente** compilerà la **Sezione I – Credito ceduto** del quadro RK, indicando al rigo RK1 l'ammontare totale dell'eccedenza Ires oggetto di cessione, e nei rigi successivi il codice fiscale del/dei soggetto/i cessionario/i e il relativo importo ceduto.

Sezione I Credito ceduto		RK1 Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo		
				,00
RK2	1	Codice fiscale	2	Importo
				,00
RK3				,00

Se, tuttavia, la cessione riguarda l'eccedenza Ires maturata nell'ambito del **consolidato fiscale**, la consolidante che intende cedere il credito a se stessa o ad altra società del gruppo, dovrà compilare il **quadro CK del modello CNM**.

Si evidenzia che, in questo caso, la mancata indicazione degli estremi del soggetto cessionario e dell'importo ceduto **non determina l'inefficacia della cessione**; si applica la sanzione di cui all'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) nella misura massima stabilita (2.000 euro).

Il soggetto **cessionario** dovrà invece compilare la **Sezione III – Crediti ricevuti**, indicando nei rigi RK12 e successivi, il codice fiscale relativo al soggetto cedente, le date da cui le cessioni si considerano effettuate (inizio del periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale l'eccedenza si genera in capo al soggetto cedente) e gli importi ricevuti.

Sezione III Crediti ricevuti		RK12		RK13	
		1	2	3	4
		Codice fiscale	Consolidato	Data	Importo
					,00
					,00

La casella di **colonna 2** va compilata solo nel caso in cui il credito ricevuto sia stato determinato nell'ambito del **gruppo consolidato**. In tal caso andrà indicato:

- il **codice 1** se il dichiarante, pur facendo parte del gruppo, **non ha aderito** alla tassazione di gruppo di cui agli [articoli 117 e seguenti del Tuir](#);
- il **codice 2** se il dichiarante nel periodo d'imposta del presente modello **aderisce alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir**;
- il **codice 3** se il dichiarante è **fuoriuscito alla tassazione di gruppo di cui agli articoli 117 e seguenti del Tuir**.

Il cessionario dovrà inoltre compilare la **sezione VI – Utilizzo delle eccedenze** per monitorare l'utilizzo delle eccedenze ricevute e il relativo importo ancora a credito.

Sezione VI Utilizzo delle eccedenze	RK20 Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)	,00
	RK21 Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	,00
	RK22 Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24	,00
	RK23 Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRRES	,00
	RK24 Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)	,00
	RK25 Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES	,00
	RK26 Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva	,00
	RK27 Eccedenza a credito	,00

Il cessionario acquisisce **irreversibilmente** la titolarità delle eccedenze con la presentazione della dichiarazione da parte del cedente, anche se, per effetto della clausola di retroattività prevista dalla legge, tali eccedenze possono essere **utilizzate in diminuzione dei versamenti di imposte a decorrere dall'inizio del periodo di imposta del soggetto cedente** (1° gennaio, in caso di periodo di imposta coincidente con l'anno solare).

Si evidenzia che la cessione può riguardare anche solo **parte** dell'eccedenza dell'Ires; le quote delle eccedenze non cedute possono essere portate in **compensazione** secondo le regole del D.Lgs. 241/1997, in **diminuzione** dei **versamenti** d'imposta relativi agli esercizi successivi e/o chieste a **rimborso**.